

**Civile Sent. Sez. 1 Num. 13861 Anno 2016**

**Presidente: DIDONE ANTONIO**

**Relatore: ACIERNO MARIA**

**Data pubblicazione: 07/07/2016**

**SENTENZA**

sul ricorso 17811-2010 proposto da:

UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK S.P.A. - p.i.  
02659940239, (nuova denominazione assunta dalla  
UNICREDITO GESTIONE CREDITI S.P.A. - Banca per la  
Gestione dei Crediti), nella qualità di mandataria  
della ASPRA FINANCE S.P.A. - società acquirente dal  
BANCO DI SICILIA S.P.A. di tutti i crediti pecuniari,  
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RUBICONE 42,  
presso l'avvocato CARLO ALFREDO ROTILI, rappresentata  
e difesa dall'avvocato NICOLA PIAZZA, giusta procura  
in calce al ricorso;



- **ricorrente** -

**contro**

CURATELA DEL FALLIMENTO DELLA SE.SM.I - SERVIZI  
SMALTIMENTI INDUSTRIALI S.R.L., UNICREDITO ITALIANO  
S.P.A.;

- **intimate** -

avverso la sentenza n. 862/2009 della CORTE D'APPELLO  
di PALERMO, depositata il 21/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 17/05/2016 dal Consigliere Dott. MARIA  
ACIERNO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. ALBERTO CARDINO che ha concluso per il  
rigetto del ricorso.



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

## FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Con la sentenza impugnata, la Corte d'Appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza impugnata, per quel che ancora interessa, in ordine all'opposizione allo stato passivo del fallimento della s.r.l. SE.SM.I. - Servizi Smaltimenti Industriali - proposta dal banco di Sicilia, ha rigettato il motivo inerente l'illegittimità della decisione di primo grado riguardante la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e l'inapplicabilità, in sostituzione, di quella annuale, attesa la non retroattività dell'art. 25 del d.lgs n. 342 del 1999 che ha integrato l'art. 120 T.U.B. nonché l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la s.p.a. Unicredit Managment Bank con un unico motivo, nel quale è stata denunciata la violazione degli artt. 1283, 1284, primo comma, 1339, 1374 e 1419 secondo comma cod. civ. in ordine alla mancata applicazione della capitalizzazione annuale anche alla luce di una lettura puntuale delle pronunce della Corte di Cassazione ed in particolare della pronuncia n. 2374 del 1999 oltre che degli orientamenti della giurisprudenza di merito.

Il motivo è manifestamente infondato. Il principio della radicale nullità della capitalizzazione trimestrale e della

insostituibilità con la capitalizzazione annuale è costante e da ultimo ribadito in Cass. 15135 del 2014 nella quale è affermato:

*"le Sezioni unite di questa Corte hanno già avuto modo di ritenere erronea la tesi secondo cui le ragioni di nullità individuate dalla giurisprudenza di legittimità per le clausole di capitalizzazione degli interessi debitori registrati in conto corrente investirebbero solo il profilo della loro periodizzazione trimestrale. Detta giurisprudenza ha, infatti, escluso di poter ravvisare un uso normativo atto a giustificare nel settore bancario, una deroga ai limiti posti all'anatocismo dall'art. 1283 cod. civ. per difetto del requisito di "normatività" di tale pratica. Ne discende che è erroneo trarre la conseguenza che, nel negare l'esistenza di usi normativi di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, quella medesima giurisprudenza, avrebbe riconosciuto (implicitamente o esplicitamente) la presenza di usi normativi di capitalizzazione annuale a cui invece vanno applicati gli stessi principi in tema di capitalizzazione trimestrale (Cass. sez. un. 24418 del 2010).*

La sentenza citata in ricorso, infine, che costituisce il primo arresto con il quale è stata affermata la nullità della previsione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi contenuta nei contratti di conto corrente

bancario, non contiene alcun elemento a supporto dell'assunto di parte ricorrente, ma, al contrario segna l'inizio dell'orientamento del tutto unanime e consolidato che ha determinato l'attuale esclusione dell'applicabilità della capitalizzazione annuale.

Al rigetto del ricorso non consegue alcuna statuizione relativa alle spese processuali del presente giudizio non essendo costituita la curatela del fallimento Se.s.mi.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso nella camera di consiglio del 17 maggio 2016

Il giudice est.

Il presidente